



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

8966/2024

CRON. N. _____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **8966/2024** promossa da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il
patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
presso il difensore avv. ██████████ ██████████

RICORRENTE

contro

██████████ ██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 1 20121 MILANO
presso il difensore avv. ██████████ ██████████ ██████████

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 17/7/2024, ██████████ ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio
██████████ ██████████ ██████████ al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via preliminare:

Autorizzarsi l'istante-ricorrente a contro dedurre alle eccezioni difensive di controparte con il deposito di una memoria integrativa, in assegnando termine, con facoltà di chiedere nuovi mezzi istruttori, di produrre documentazione e indicare testi.

NEL MERITO

- 1. dichiarare nullo e pertanto privo di ogni effetto giuridico o comunque inefficace l'accordo conciliativo sottoscritto in data 22 aprile 2024, per le ragioni esposte in diritto;*
- 2. dichiararsi che l'istante ha il diritto per contratto collettivo alla corresponsione dei seguenti istituti da qualificarsi come elementi fissi della retribuzione lorda mensile con incidenza su tutti gli istituti di retribuzione differita: elemento perequativo, premio operosità, indennità mensa, e per l'effetto condannarsi la resistente datrice di lavoro al pagamento dei seguenti importi:*

(...) Totale 2.784,97

Dichiararsi che la società resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente, come si evince dalle buste paga, il complessivo importo 2.151,00 e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento dell'indicata somma o del diverso importo che sarà risultato dovuto.

Dichiararsi che l'istante ha diritto per contratto collettivo alla corresponsione dell'EDR e per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento del seguente importo: euro 290,00.

Dichiararsi che l'infortunio sul lavoro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa del datore di lavoro; per l'effetto condannarsi il datore di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza immediata dell'infortunio stesso nella misura di euro 25.297,04 o di quell'altro importo che sarà risultato dovuto e provato in corso di causa per i dedotti titoli e per l'invalidità permanente che sarà accertata dall'espletanda CTU medico legale.

In ogni caso

Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.

Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.

Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; da distrarsi a favore del procuratore per averli anticipati e non riscossi.

Il ricorrente ha riferito:

di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente con decorrenza dal 13/01/2022, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il livello E2 del contratto collettivo del settore trasporto merci industria, con la qualifica professionale di conducente di furgone, a tempo pieno con 39 ore di lavoro settimanale. Egli ha prestato la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì. Il rapporto di lavoro è cessato in data 6 marzo 2024;

che, in data, 13/3/23, ha subito un infortunio avendogli il paperino schiacciato il piede, a seguito del quale INAIL gli ha riconosciuto un indennizzo nella misura del 4%;

di aver chiesto alla società, la quale tuttavia non vi ha provveduto, il risarcimento del danno differenziale;

di non aver ricevuto, nel corso del rapporto, il corretto pagamento delle voci retributive della retribuzione fissa mensile prevista dal CCNL del settore trasporto merci industria e di aver, quindi, diritto alle differenze retributive richieste.

2. ■■■■■ si è costituita contestando le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e sostenendo la validità del verbale di conciliazione sindacale.
3. La causa, fallita la conciliazione e ritenutane la natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
4. Il lavoratore ha sostenuto che l'atto di transazione del 22 Aprile 2024 sarebbe stato denominato falsamente "verbale di conciliazione sindacale" in quanto sottoscritto davanti a

una singola organizzazione sindacale, scelta dall'azienda, cui il lavoratore non sarebbe mai stato iscritto; il verbale sarebbe, poi, generico e privo delle opposte rivendicazioni; inoltre, il corrispettivo che l'azienda si è impegnata a versare, pari alla somma netta di euro 100, sarebbe del tutto sproporzionato rispetto alle generali rinunce formulate. Il ricorrente ha quindi dato atto di aver impugnato la conciliazione, tempestivamente, con lettera del 9 maggio 24.

5. Come è noto *“in materia di atti abdicativi dei diritti del lavoratore subordinato, le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, stipulate in sede sindacale, non sono valide e sono impugnabili a norma dell'art. 2113 commi 2 e 3 c.c. nel caso in cui non risulti che l'assistenza del lavoratore ad opera di un rappresentante sindacale sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.”* (Cass., n. 24024 del 23710/2013)
6. Nel nostro caso, la parte ricorrente ha omissis di articolare prove in merito all'assenza di assistenza sindacale effettiva, con conseguente impossibilità di indagine sul punto. Nel verbale si legge, in ogni caso, che il conciliatore ha provveduto ad avvisare le parti circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli articoli 2113 comma 4, c.c. e 410 411 c.p.c..
7. Quanto alla *res dubia* e alle reciproche concessioni, nel verbale di conciliazione si dà atto che il ricorrente, in data 6 marzo 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie “con ultimo giorno di lavoro il 6 marzo 2024 motivate da motivi personali”. Nel verbale le parti hanno, quindi, convenuto che, per effetto delle dimissioni volontarie, il rapporto di lavoro deve intendersi definitivamente risolto e cessato a quella data rinuncia reciproca al periodo di preavviso che la società si impegna a non trattenere. Inoltre, la società si è impegnata a corrispondere al lavoratore, a titolo di transazione generale e novativa, la somma netta di euro 100, oltre alle spettanze di fine rapporto dovute per legge. Il ricorrente ha, quindi, rinunciato a qualsivoglia ulteriore rivendicazione di natura reintegratoria, indennitaria e risarcitoria - compreso il danno patrimoniale e non derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - connessa

alla cessazione del rapporto di lavoro nonché a ogni diritto o richiesta, anche di natura retributiva, derivante dal contratto di lavoro (v. doc. 5 resist.).

8. E' evidente che il lavoratore aveva interesse a conciliare al fine di evitare la trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendosi dimesso per motivi personali e con effetto immediato, circostanza cui nel ricorso non è fatto alcun cenno.
9. La conciliazione sottoscritta tra le parti risulta valida ed efficace e ciò non può che comportare il rigetto del ricorso.
10. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

definendo il giudizio,

rigetta il ricorso;

Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.

Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Milano, 17/12/2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli

L'avv. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di difensore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED] dichiara ex artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies c. 1 DL 179/2012, che la presente copia cartacea della sentenza n. 5678/2024 pubbl. il 17.12.2024, nel procedimento r.g. 8966/2024, Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Maria Beatrice Gigli, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all'originale depositato nello stesso.

